RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 agosto 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge Comunitaria 2008).

Lo schema è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dagli articoli. 1 e 2 della predetta legge n. 88 del 2009 nonché di quelli specifici indicati nell'articolo 29 della medesima legge, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno e di quelle di protezione della salute umana, della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, della tutela e dell'incolumità dei consumatori, anche in relazione alla protezione ambientale, coerentemente con i principi ispiratori della direttiva 2007/23/CE.

L'articolato si compone di 19 articoli e di cinque Allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati, direttamente, dalla direttiva comunitaria di riferimento.

Articolo 1 (Oggetto e campo di applicazione). E' prevista la delimitazione del campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento, operando le necessarie esclusioni. In particolare, risultano ricompresi nella disciplina in esame gli articoli pirotecnici da divertimento riconducibili alle categoria di cui all'Allegato A al regolamento TULPS IV, V gruppo C e gruppo D, nonché altri articoli pirotecnici di uso tecnico classificabili nelle suddette categorie, oltre agli articoli pirotecnici per autoveicoli (air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza) della V categoria gruppo E. Dalla disciplina in parola risultano, invece, esclusi i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio , i quali rimangono pertanto assoggettati all'ordinaria procedura di riconoscimento e classificazione di cui all'articolo 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 2 (Definizioni). Vengono indicate le definizioni rilevanti ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni del provvedimento in esame.

Articolo 3 (Classificazione). Viene introdotta la classificazione degli articoli pirotecnici da parte del fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, individuate in relazione al tipo di utilizzazione, alla finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della rumorosità, degli articoli medesimi. In particolare, vengono introdotte, nell'ordinamento interno, la tipologia dei fuochi artificiali ed articoli pirotecnici per esclusivo uso professionale nonché la tipologia degli articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale.

Art. 4 (Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche). Per il conseguimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo e manipolazione, a qualsiasi titolo, di articoli pirotecnici, si prevede il superamento di un corso di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. **Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, saranno definite le modalità del citato corso e, nel caso esso venga effettuato da una pubblica amministrazione, le relative tariffe**. Alla stessa disciplina soggiace anche il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 5 ***(Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici).*** Sono previsti specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente. In particolare,

avuto riguardo ai principi introdotti con la direttiva di riferimento in ordine alla cessione a minori dei soli articoli pirotecnici inoffensivi, si stabilisce in sedici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego degli articoli pirotecnici inoffensivi. Quindi, nel rispetto delle disposizioni vigenti del testo unico delle legge in materia di pubblica sicurezza ed, in particolare, di quelle dell'articolo 55, è disciplinata la cessione a maggiorenni di articoli pirotecnici della categoria 2, la cessione a titolari di licenza di polizia dei fuochi pirotecnici della categoria 3 e la cessione ai soli professionisti qualificati dei fuochi artificiali della categoria 4 e degli altri articoli pirotecnici professionali. E' previsto, altresì, il divieto di cessione di articoli pirotecnici ad effetto di scoppio aventi massa attiva superiore ai limiti indicati dalla Commissione Consultiva Centrale competente in materia di esplosivi, in relazione alle miscele che li compongono. E' introdotta, infine, anche una disciplina transitoria per lo smaltimento delle giacenze dei predetti articoli pirotecnici entro il termine del 4 luglio 2011, attraverso la cessione limitata ai soli soggetti qualificati.

Art. 6 (Marcatura CE). Vengono indicate le formalità e le procedure relative all'apposizione della "marcatura CE" prevista dalla direttiva di riferimento.

Art. 7 ***(Organismi notificati).*** Sono disciplinate le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore degli "organismi" che si stabiliranno nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame.

Art. 8 (Vigilanza sugli organismi notificati). Viene istituito presso il Ministero dell'Interno un Comitato Tecnico di Vigilanza sull'attività degli organismi notificati e viene disciplinata la relativa composizione, la durata in carica dei componenti, la competenza ed i poteri. Per il funzionamento di tale Comitato, viene fatto rinvio al regolamento di esecuzione del presente decreto, previsto nel successivo articolo 19 dello schema.

Art. 9 (Caratteristiche della marcatura CE). Vengono disciplinate le caratteristiche grafiche del "marchio CE", le modalità di apposizione sui prodotti, il periodo di conservazione degli attestati relativi ed i destinatari di tali obblighi.

Art. 10 (Adempimenti procedurali). Viene stabilito che alle diverse procedure di valutazione previste dal decreto in esame ed a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1994.". Tale norma disciplina anche l'imputazione delle spese per le predette procedure, il versamento all'entrata di bilancio dei proventi derivanti dalle attività finalizzate allo svolgimento delle citate procedure da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nonché l'individuazione e l'aggiornamento delle tariffe.

Art. 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici). Sono indicate le informazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame.

Art. 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli). Sono indicate le informazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici per veicoli.

Art. 13 (Identificazione univoca). Sono individuate le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici disciplinati dal presente decreto, ai fini della loro tracciabilità commerciale e per fini di pubblica sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato

nell'allegato 5 al decreto. Viene, altresì, previsto il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione.

Art.14 (Sistema informatico di raccolta dei dati) E' prevista l'istituzione di un sistema informatico di gestione delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, ai fini della identificazione univoca e tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico, ad uso dei fabbricanti, importatori e distributori degli articoli pirotecnici. E' previsto anche il periodo minimo di conservazione di tali dati e l'individuazione dei destinatari dei relativi obblighi. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di utilizzo del sistema informatico e le modalità di gestione dei dati relativi all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici inseriti. Con lo stesso decreto, saranno, altresì, stabilite le modalità di tenuta del registro informatico disciplinato dalla disposizione in esame.
L'attuazione dell'articolo non comporta oneri aggiuntivi in quanto le procedure di raccolta dei dati ivi previste si avvalgono del sistema informatico già esistente presso il Ministero dell'interno, realizzato attraverso le risorse previste per l'informatizzazione degli uffici.

Art. 15 (Sorveglianza del mercato). Il controllo sulla sicurezza degli articoli pirotecnici immessi sul mercato è attribuito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno. I poteri relativi all'adozione di misure limitative della libera circolazione dei prodotti marcati CE ritenuti pericolosi sono attribuiti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentito quello dei Vigili del Fuoco, anche avvalendosi di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche

Art. 16 (Disposizioni procedurali). E' disciplinata la partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti relativi alla limitazione della libera circolazione dei prodotti marcati CE ma ritenuti pericolosi, secondo le disposizioni del precedente articolo 15.

Art. 17 (Interventi d'urgenza). Viene attribuita all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione di prodotti esplodenti, oltre ai casi già previsti nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, viene conferito al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale. Viene attribuito, altresì, al Ministro dell'interno il potere di disporre in ordine alla sospensione della fabbricazione, al divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, alla consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 18 (Disciplina sanzionatoria) Sono previste specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame. In particolare, è stato modificato l'articolo 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di riportare nell'alveo dei provvedimenti amministrativi in senso stretto sia il provvedimento di riconoscimento e classificazione (ormai residuale) che quello di iscrizione nell'Allegato A al regolamento del medesimo testo unico

Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali).
Sono contenute una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa alle innovazioni apportate in materia dal presente decreto, attraverso il rinvio ai decreti ministeriali e regolamentari necessari per la completa attuazione delle disposizioni del decreto in esame. Si prevede in particolare un provvedimento di natura regolamentare, finalizzato all'adeguamento delle

vigenti disposizioni del Regolamento del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, con specifico riferimento alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, di competenza del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico. Inoltre, con decreto del Ministro dell'interno dovrà essere disciplinata la corrispondenza tra le categorie previste dall'articolo 3 del presente decreto e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sempre con decreto del Ministro dell'interno, dovranno essere aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, al trasporto e agli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti. Infine, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, dovranno essere individuate le modalità per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'impiego degli articoli pirotecnici e dallo sparo dei fuochi artificiali nonché degli articoli pirotecnici scaduti. E prevista, inoltre, la disciplina per la circolazione degli articoli pirotecnici riconosciuti e classificati e ,quindi, in commercio anteriormente alla entrata in vigore del decreto.

Art. 20 (Disposizioni finanziarie). La disposizione stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le Amministrazioni devono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

L'ALLEGATO I indica i requisiti essenziali di sicurezza cui devono corrispondere gli articoli pirotecnici per il conseguimento della "marcatura CE".
L'ALLEGATO II disciplina le sei procedure di verifica della conformità, le relative formalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.
L'ALLEGATO III indica i criteri minimi che devono essere presi in considerazione per il riconoscimento degli organismi notificati, menzionando casi di incompatibilità e standard minimi di qualificazione professionale dei soggetti preposti o applicati all'Organismo Notificato.
L'ALLEGATO IV riporta il simbolo grafico della Marcatura di conformità CE ed i relativi limiti dimensionali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
(Allegato "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo

PARTE I.
ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Lo schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della delega di cui all'articolo 29 della legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008), concernente il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il provvedimento modifica l'articolo 53 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. In aggiunta agli adempimenti previsti dal medesimo Testo Unico, il provvedimento prevede per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici l'obbligo di richiesta preventiva al Ministero dell'interno del codice identificativo dello stabilimento nonché l'obbligo di notifica degli estremi dei prodotti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 13 dello schema di decreto. Inoltre, il provvedimento prevede, per gli articoli pirotecnici, specifiche modalità di classificazione e di riconoscimento.
Vengono, altresì, integrate le disposizioni di cui all'articolo 27 del dPR 19 marzo 1956 n. 32, che prevede il rilascio di un'apposita licenza per il mestiere di fochino, prevedendo il superamento di un apposito corso.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono profili di incompatibilità con le competenze degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Effettuate le verifiche in titolo, si ritiene di procedere con decreto legislativo, anche in relazione alla delega contenuta nella Legge comunitaria 2008.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga, ad eccezione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, sul quale è stato espresso il prescritto parere dalle competenti Commissioni parlamentari.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto del presente provvedimento.

PARTE II.
CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone necessaria attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano aperte procedure di infrazione tenuto anche conto che non è ancora scaduto il termine di recepimento della direttiva.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali di cui costituisce, anzi, attuazione.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.
Non si hanno indicazioni al riguardo. Si segnala, tuttavia, che essendo il provvedimento emanato in attuazione di una direttiva comunitaria, le regolamentazioni degli altri Stati membri dell'Unione dovranno uniformarsi ad essa.

PARTE III.
ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni normative contenute nel testo appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Riscontrata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
E' stato modificato l'articolo 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non sussistono effetti abrogativi impliciti di leggi o atti aventi forza di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di

interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Sono previsti i seguenti provvedimenti attuativi:

- **con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità dei corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnia. Con il medesimo provvedimento saranno rideterminate le abilitazioni previste dall'articolo 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso (articolo 4);**
- con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità di attribuzione del codice identificativo dello stabilimento nonché le modalità di notifica degli estremi dei prodotti pirotecnici da parte del fabbricante o dell'importatore (articolo 13);
- con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di utilizzo del sistema informatico di gestione relative agli articoli pirotecnici, da parte del fabbricante, dell'importatore e del distributore nonché le modalità di raccolta e gestione dei dati relativi all'identificazione univoca dei prodotti pirotecnici inseriti nel sistema medesimo. Con lo stesso decreto, sono, altresì, stabilite le modalità di tenuta del registro relativo a tutte le movimentazioni degli articoli pirotecnici (articolo 14);
- con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione relativo alle disposizioni previste dal decreto medesimo, anche con riferimento al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli organismi notificati nonché alle modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza (articoli 8 e 19);
- con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 del presente decreto e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai fini della sicurezza dei depositi;

- Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al commi 1 dell'articolo 19, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario ed al trasporto sicuro e oltre che quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto;
- con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono individuate le modalità per la consegna, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti generati dall'impiego degli articoli pirotecnici e dallo sparo dei fuochi artificiali, dei prodotti pirotecnici realizzati con materiali plastici non facilmente biodegradabili o con altre sostanze tossiche, ove sia prevista la dispersione sul terreno, nonché degli altri articoli pirotecnici scaduti o che comunque rientrino nella definizione di rifiuto, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva l'esigenza di commissionare alcuna elaborazione statistica nella materia in esame.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente decreto legislativo trova fondamento nella Legge Comunitaria 2008 che all'articolo 29 prevede una specifica delega conferita per dare attuazione alla direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Le disposizioni del presente decreto legislativo, avuto riguardo al più ampio contesto di relazioni commerciali connesse all'appartenenza dell'Italia alla Comunità, integrano e perfezionano il sistema di riconoscimento e classificazione degli articoli pirotecnici, previsto in generale per gli esplosivi dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In relazione al contenuto della richiamata direttiva 2007/23/CE, il presente decreto legislativo mira a conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno e con le esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, della tutela e dell'incolumità dei consumatori, anche in relazione alla protezione ambientale, coerentemente con i principi della direttiva 2007/23/CE.

4) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo in esame sono essenzialmente: l'individuazione di criteri il più possibile univoci per la classificazione degli articoli pirotecnici, unitamente agli adempimenti a carico delle imprese operanti nel settore (in conformità a quanto previsto dalla direttiva in esame); l'utilizzo da parte delle imprese di settore del sistema informatico di gestione delle procedure e di raccolta dati del Ministero dell'interno; la specificazione delle limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici; i sistemi di sorveglianza del mercato.

5) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni si rivolgono a tutte le imprese operanti nel settore degli articoli pirotecnici ed agli acquirenti.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sulle norme in esame sono state sentite, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le politiche comunitarie - tutte le Amministrazioni interessate. **Nel corso della predisposizione del testo sono state, inoltre, consultate le associazioni di categoria del settore.**

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

La scelta di non intervenire in materia non è percorribile, atteso l'obbligo posto della direttiva 2007/23/CE, in capo agli Stati membri.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative, atteso che la Legge comunitaria conferisce specifica delega legislativa al Governo.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento normativo muove dalla constatazione della essenzialità di identificare e classificare gli articoli pirotecnici, anche per poter disporre di indicazioni complete ed esaustive lungo tutta la catena di fornitura. Il sistema delineato mira, inoltre, a garantire la libera circolazione nell'ambito europeo e, contemporaneamente, la sicurezza e l'incolumità pubblica.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano un impatto significativo sull'attività delle imprese sotto il profilo in esame.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero dell'Interno adotterà decreti attuativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 14 agosto 1988, n. 400, con riferimento a quanto previsto agli articoli 4, 13, 14, e 19, commi 2, 3, 4. Il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, sarà invece adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 14 agosto 1988, n. 400.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Relazione negativa in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica